

REC. N. 3385.3.2021
DEL 5-7-2021

Repertorio n. 1263



CONTRATTO

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali occupati dalla BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli del Ministero della Cultura
CIG: 87142423FD

La BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli del Ministero della Cultura - Piazza Del Plebiscito,1 -80132 Napoli, codice fiscale n.80049840632 nella persona del Direttore *ad interim* Arch. Salvatore Buonomo;

E

L'Impresa Aggiudicataria **NEW GENERATION SERVICE Soc. Coop. Arl** con sede a Roma in Via Casilina, 1674 codice fiscale e partita IVA 13092191009 nella persona del legale rappresentante sig. MANILI MAURO nato a Roma (RM) il 20/06/1957 e residente a Roma (RM) Via Frascineto,13

VISTO

a) l'obbligo per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (Legge 6 luglio 2012, n. 94 Conversione in legge, del decreto-legge 7/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) di fare ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, con l'uso obbligatorio dei parametri Consip s.p.a., mediante consultazione della piattaforma "Acquisiti in rete P.A.", attraverso selezione tra quelle iscritte al MePa;

CONSIDERATO CHE

b) a seguito di espletamento di procedura selettiva con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo globale più basso offerto secondo quanto indicato nel bando di gara, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, questa BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli, ha proceduto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95 del Dgs 50/2016 è stato affidato il servizio di pulizia all'Impresa **NEW GENERATION SERVICE Soc. Coop. Arl** ;

c) l'offerta con il prezzo più basso in conformità a quanto previsto nella RDO 2786535 del 19/04/2021, è stata di €. 55.933,40 oltre IVA ed oneri per la sicurezza per il periodo di sei mesi di durata del servizio è stata presentata dall'Impresa **NEW GENERATION SERVICE Soc. Coop. Arl** codice Fiscale 13092191009;

d) l'appalto è stato concesso per il periodo di mesi sei, alla ditta aggiudicatrice per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 per un importo complessivo di €.56.479,19 compreso gli oneri per la sicurezza oltre IVA;

e) la citata Impresa, ha presentato la polizza fideiussoria definitiva n°180635736 stipulata in data 08/06/2021 con la Compagnia UNIPOL SAI Agenzia Albano Laziale cod. subagenzia 39 la polizza n. 410292385 emessa dalla Compagnia assicuratrice GENERALI Agenzia Piramide (63800) stipulata in data 22.06.2021 a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi connessi all'esecuzione del presente contratto;

f) la stessa Impresa ha dichiarato di essere in regola con quanto stabilito dalla legge n.82 del 25.1.1994 e con il D. M. 7 luglio 1997, n. 274, nonché di possedere l'organizzazione, ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

g) L'Impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di partecipazione ed, in ogni caso, l'efficacia del presente contratto è condizionata risolutivamente all'esito positivo delle verifiche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio è regolato dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, nonché dalla dichiarazione d'offerta economica, presentata dall'Impresa, allegata al presente contratto.
2. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.

Articolo 2

OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia dei locali del *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli del Ministero della Cultura – Piazza Del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli*
2. E' compresa nel contratto, la fornitura dei prodotti necessari per il servizio di pulizia (detersivi, attrezzature varie,
3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, di ciascun locale, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze della *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli* ;

Articolo 3

DURATA

1. Il presente contratto ha la durata di mesi 6 (sei), a decorrere dal 1 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
2. Nell'eventualità del recesso, all'Impresa spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

Articolo 4

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia compresa la disinfezione secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima cura e diligenza.
2. L'Impresa, senza il consenso della *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli* , non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; l'Amministrazione si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno

tempestivamente rese note all'Impresa con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

Articolo 5

LOCALI PRESSO I QUALI DOVRA' ESSERE ESEGUITO IL SERVIZIO

1. L'Impresa prende espressamente atto che i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l'ubicazione, la consistenza e le superfici indicate nel contratto e nelle prescrizioni tecniche, come indicato e conseguentemente accettato a tutto quanto riportato nel capitolato di appalto in sede di gara.

Articolo 6

ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali.

2. L'Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell'arco della stessa giornata, settimanalmente, ogni quindici giorni, mensilmente, trimestralmente, ogni qual volta sia necessario, e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nelle prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.

3. L'Impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata; in caso contrario, ove l'esito delle verifiche e delle prescrizioni tecniche risulti negativo, verranno applicate le penali di cui alla lettera e) del capitolato.

4. Nel caso in cui venga richiesta all'Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nelle prescrizioni tecniche, l'ammontare del corrispettivo verrà determinato previa richiesta e approvazione del preventivo da parte della *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli*.

5. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato nelle giornate lavorative in cui l'ufficio è operativo. L'Impresa si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all'articolazione degli orari, stabilita nelle prescrizioni tecniche e nell'offerta economica.

Articolo 7

PERSONALE ADDETTO

1. L'Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.

2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative indicate, necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.

3. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.

5. In caso di assenza prolungata dell'addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.

Handwritten signature

Handwritten mark

6. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.

7. L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici.

8. L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.

Articolo 8

RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del servizio, al quale l'Amministrazione potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'esecuzione del contratto.

2. I rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con la persona designata dalla *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli*.

Articolo 9

ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

1. L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.

2. L'Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso.

Articolo 10

ONERI ACCESSORI

1. Restano a carico della *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli* la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nonché l'eventuale - ove possibile - messa a disposizione di un locale per l'immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell'Impresa.

Articolo 11

IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione ed il livello di qualità del servizio.

2. L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dei controlli, sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.

3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.

4. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'Amministrazione e da terzi; l'Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze del personale

dell'Amministrazione e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.

5. L'Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà di risolvere il contratto.

7. L'Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese, tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del servizio.

8. L'Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Articolo 12

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. L'Impresa nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

2. L'Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza - da ogni responsabilità, l'Amministrazione.

3. L'Impresa assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e dichiara di essere a conoscenza di tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché si impegna a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti alle pulizie; a tal fine, le parti convengono di attenersi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in possesso del Segretariato Regionale che individua le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Segretariato Regionale.

5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne - da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

6. L'Impresa è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l'Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.

Articolo 13

DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal dall'applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dalla *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli*

Articolo 14

CORRISPETTIVI

1. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, corrisponderà all'Impresa un importo mensile di € 9.413,19, oltre IVA, globale ed onnicomprensivo.
2. Tale corrispettivo ha carattere forfetario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'Impresa in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie.
4. Tenuto conto della durata complessiva del contratto di mesi sei, verrà corrisposto all'Impresa l'importo complessivo di € 56.479,19, oltre IVA.
5. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie del presente contratto verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della superficie dei locali stabilita
6. Le fatture saranno liquidate su conto corrente bancario dedicato intestato all'impresa, mediante ordinativo emesso dalla Banca d'Italia, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni in conformità dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
7. L'impresa si impegna a rendere noto con apposita comunicazione scritta indirizzata ad eventuali variazioni dell'Istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto.

Articolo 15

ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione proporzionale del corrispettivo complessivo.
2. L'Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 16

FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 14, l'Impresa dovrà emettere con cadenza mensile fattura elettronica, (Codice univoco BBDLJ)
2. La fattura di cui al precedente primo comma dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il numero di registrazione del contratto.
3. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie del presente contratto verranno fatturati separatamente. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell'Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.

4. Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture, previa regolarità contributiva (DURC).

Articolo 17

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.

Articoli 18

CAUZIONE

1. La cauzione resa a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.

Articolo 19

RESPONSABILITA'

1. L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti alla stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
2. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali e di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
4. L'Impresa ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell'ambito degli spazi interessati al servizio; l'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest'ultima, all'esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.

M. M. M.

Articolo 20

CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto e per il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che verificherà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

Articolo 21

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. L'Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. L'Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa garantisce - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 22

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e/o dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. L'Impresa è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata a ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 23

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Napoli.

Articolo 24

SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale dell'Impresa, quest'ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l'igiene degli uffici e della sede, previ accordi con il l'Amministrazione.

Articolo 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. In caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti nel presente contratto, nonché, in caso di reiterati inadempimenti dell'Impresa, che si protraggono oltre il termine assegnato da per ripristinare il servizio e/o ottemperare agli obblighi previsti dal contratto e dalle leggi vigenti nel settore specifico, la *BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" di Napoli*, ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:

a) nel caso in cui sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;

b) nel caso in cui l'Impresa perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;

c) nel caso in cui l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva ;

d) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto.

3. Nei casi previsti ai precedenti commi, potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione all'Impresa, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o altra forma tracciata.

4. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il valore economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, maturato fino alla data di efficacia della stessa risoluzione.

Articolo 26

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 27

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle di registrazione del contratto,

2. A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Il presente atto composto da 10 pagine in formato pdf non modificabile vien sottoscritto in modalità elettronica

Data *24/06/2021*

L'IMPRESA
NEW GENERATION SERVICE Soc. Coop. Arl
MANILI MAURO

IL Direttore *ad interim*
Arch. Salvatore Buonomo

N.G.S. Soc. Coop. Arl
Via Casilina n. 1674
00133 ROMA
C.F./P. IVA: 13092191009

		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I	
REGISTRATO AL N. <i>3385-3</i>			
MOD. 71/M add. <i>5-7-2021</i>		Data versam. <i>21-6-2021</i>	
TOTALE VERSATO € <i>200,00</i>		IL DIRETTORE	

IL FURBIARIO
B. VUJO

